



Provincia di Avellino

Settore 2. Economico e Finanziario

Determinazione N. 475 del 05/03/2025

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA ... OMISSIS ... CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER FAMILIARI E AFFINI, AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA L. N. 104/92 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- ✓ la L. n.104/92 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale...omissis ...ed in particolare l'art. 33, c. 3, come modificato dall'art. 20 della L. n. 53/2000, dall'art. 24 della L. n. 183/2010, dall'art. 6 del D.lgs. n. 119/2011 e dal D.L. 105/2022 il quale prevede che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto o di parente o affine entro il 2° grado e, o entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
- ✓ l'art. 33 del CCNL Enti Locali del 21/05/2018 dal comma 1 al comma 5:
 - 1. *I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.*
 - 2. *Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.*
 - 3. *In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.*
 - 4. *Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art.*

- 4, comma 1, della legge n.53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l'art. 31, comma 1, 40 secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi.

- 5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso”;

- ✓ le circolari ed informative INPS, in particolare la Circolare INPS n. 155 del 03/12/2010 e n. 45 del 01/03/2011, recanti indicazioni operative circa l'applicabilità della normativa in questione;
- ✓ il D.L. n. 105/2022, che nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto novità normative in materia di permessi di cui all'articolo 33 della L., n. 104/92 e di congedo straordinario di cui all'articolo 42, c. 5 del D.L. n. 151/2001;
- ✓ in particolare l'art. 3 del D. L. n. 105/2022, recante le modifiche all'art. 33 c. 3 della L. 104/92, che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, dispone che il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruirne in via alternativa tra loro;

Visti:

- ✓ la richiesta della dipendente matricola ... omissis, ai sensi della L. 104/92 art. 33, acquisita al prot. dell'Ente al n. 9386 del 28/02/2025 volta a poter fruire dei permessi per assistenza al familiare con rapporto di affinità di primo grado, portatore di handicap in situazione di gravità;
- ✓ l'omologa del Giudice del Lavoro presso il Tribunale del Lavoro – Sezione Lavoro e Previdenza n. RG.1530/2015 del 16/06/2016 con la quale è stato riconosciuto lo stato di grave disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/1992, del familiare affine di primo grado/..... omissis senza condizione di revisione;
- ✓ le dichiarazioni, in sede di domanda, rese sia dall'interessato che dal soggetto disabile, da cui si evince l'impegno a comunicare la variazione del soggetto che assiste la persona disabile, come previsto dall'art. 33 c. 3 della L. 104/92 e la dichiarazione che nessun altro familiare fruisce dei succitati permessi retribuiti;

Accertata, quindi, la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'istituto in parola;

Ritenuto:

- ✓ che il presente atto rispetta il principio di “minimizzazione dei dati” di cui all'art. 5, par. 1, lett. del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati”;
- ✓ che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ non esiste conflitto, anche potenziale di interesse, a carico del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del procedimento amministrativo, dipendente Vittorio Chiariello, di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012 nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT.

Attesa la competenza all'adozione del presente atto, giusta Decreto Presidenziale n.78/2024;

DETERMINA

per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **di riconoscere** al dipendente matricola ... omissis (“in allegato”) i benefici previsti dall’art. 33 c. 3 della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.;
- 2) **di autorizzare** il dipendente matricola ...omissis ...a fruire dei permessi mensili retribuiti per l'assistenza al familiare affine di primo grado, in situazione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.;
- 3) **di precisare** che il dipendente ha l’obbligo di comunicare con tempestività le eventuali variazioni della situazione di fatto e di diritto risultante dalle dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso al momento della richiesta, indicando in tal caso gli elementi necessari per eventuali nuove valutazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.